

Rassegna Stampa

di Lunedì 21 settembre 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa


Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1+2/3	Il Sole 24 Ore	21/09/2020	<i>I CONTI DEI 110%: DOPPIO RISPARMIO SUL COSTO LAVORI E SULLA BOLLETTA (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	3
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
11	Il Sole 24 Ore	21/09/2020	<i>IL COVID SPINGE GLI STUDI DIGITALI: INVESTIMENTI A QUOTA 1,6 MILIARDI (D.Aquaro)</i>	10
13	Italia Oggi Sette	21/09/2020	<i>APPEAL AI SERVIZI ICT CONDIVISI (A.Longo)</i>	12
Rubrica Sicurezza				
14	Italia Oggi Sette	21/09/2020	<i>DATABASE DIPENDENTI, SOCIETA' DI SERVIZI RESPONSABILE ESTERNO (A.Ciccina Messina)</i>	13
13	Italia Oggi Sette	21/09/2020	<i>MASSIMA ALLERTA SUI CYBER ATTACCHI: I SERVER SONO SEMPRE PIU' IL BERASAGLIO</i>	15
Rubrica Imprese				
17	Italia Oggi Sette	21/09/2020	<i>PREMIATO CHI INVESTE NEL RILANCIO (R.Lenzi)</i>	16
Rubrica Altre professioni				
12	Il Sole 24 Ore	21/09/2020	<i>PIU' INCENTIVI PER AIUTARE I GIOVANI IN TIROCINIO (F.Nariello)</i>	19
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi Sette	21/09/2020	<i>SUPERBONUS MAGGIORATO (A.Bongi)</i>	20

I conti del 110%: doppio risparmio sul costo lavori e sulla bolletta

Il superbonus. Dal condominio all'abitazione unifamiliare una simulazione per 4 casi tipo: ecco gli interventi, le spese e il beneficio finale

Il budget energetico. L'eco-ristrutturazione avrà l'ulteriore effetto di ridurre i consumi, anche a meno della metà degli oneri annuali

di Aquaro, Dell'Oste, Finizio, Fossati e Landolfi alle pag. 2 e 3



**SPECIALE
SUPERBONUS**

Aumentano ancora le richieste di informazioni e preventivi a professionisti e imprese mentre si consolida l'offerta degli operatori finanziari per l'acquisto dei crediti

Detrazioni, prestiti e tagli in bolletta: tutti i conti del 110%

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Riquilibrare un'abitazione unifamiliare – facendola passare dalla classe energetica alla B – può costare 85.700 euro. Spesa che si traduce in un superbonus di 94.270 euro (pari al 110%). Per rendere efficiente un condominio di 21 appartamenti con riscaldamento centralizzato, invece, possono servire 40mila euro per unità immobiliare, cui corrisponde un bonus di 44mila euro. È una sorta di *voucher* in moneta fiscale quello introdotto dallo Stato con il decreto Rilancio, e i proprietari sono liberi di scegliere come utilizzarlo: scaricandolo direttamente dalle imposte (in cinque anni); cedendolo a una banca o un altro soggetto privato; chiedendo all'impresa di "scontarlo" dalla fattura per i lavori.

Le simulazioni dell'ecobonus al 110% elaborate da Cremonesi Srl per Il Sole 24 Ore del Lunedì consentono ora di quantificare questo *voucher* nel caso di alcuni edifici tipo. Calcolando anche un altro vantaggio non fiscale di lungo periodo: il risparmio sulla bolletta energetica, che ad esempio nell'ipotesi dell'abitazione monofamiliare verrebbe più che dimezzata (da 1.521 a 697 euro annui).

L'ostacolo della pianificazione iniziale

Dalle simulazioni emerge subito un punto cruciale. Il superbonus è la più ricca, ma anche la più complessa agevolazione edilizia mai introdotta in Italia. Per sfruttarla, serve una pianificazione iniziale di tutto rispetto. Occorre innanzitutto un'analisi di fattibilità: ad esempio, gli edifici con più unità di un solo proprietario sono stati esclusi dalle Entrate, così come quelli con abusi edilizi non sanati.

Serve poi una progettazione degli interventi, che includa la scelta delle tecnologie più adatte (caldaia a condensazione o pompe di calore integrate con il fotovoltaico, ad esempio), ma anche una stima dei costi e dei risultati in termini di efficienza energetica, perché bisogna migliorare di almeno due classi la "pagella verde" dell'edificio.

Molti professionisti e imprese in queste settimane sono sommersi dalle richieste dei clienti. D'altra parte sono attività che, se fatte seriamente, richiedono tempo e vanno pagate. E la spesa è detraibile solo se poi si fanno i lavori al 110 per cento. C'è anche chi offre valutazioni gratuite – magari solo preliminari o abbozzate – ma pretende in cambio l'impegno del proprietario a non rivolgersi ad altri in caso di esecuzione dell'intervento.

Completata la valutazione iniziale, il potenziale committente dovrà scegliere come "incassare" il *voucher*. Ad esempio, se l'assemblea del condominio citato

all'inizio vota i lavori (basta la maggioranza degli intervenuti e un terzo dei millesimi) ogni condomino può decidere cosa fare dei suoi 44mila euro di superbonus. Come spiegano le Entrate, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Anche se è evidente che le scelte differenti complicano molto la gestione, a partire dall'obbligo per l'amministratore di preconstituire il fondo lavori con cui pagare l'impresa.

A chi conviene non cedere il bonus

Usare in modalità tradizionale un superbonus da 44mila euro significa detrarre dall'Irpef 8.800 euro all'anno per cinque anni. Considerando che di solito i contribuenti hanno anche altri sconti fiscali, per non sprecare la detrazione serve un reddito di almeno 40-50mila euro annui (fascia in cui, secondo le Statistiche fiscali delle Finanze, l'imposta media netta è di 10.380 euro).

È facile prevedere, comunque, che il grosso dei contribuenti sceglierà di cedere il bonus (o di scontarlo dalla fattura – anche in parte – se il fornitore è d'accordo). Anche perché l'uso diretto nel 730 o nel modello Redditi è impossibile per gli incapienti (pensionati al minimo, ad esempio) e i contribuenti in regime forfettario (oltre 1,4 milioni di partite Iva a fine 2019).

Stando ai fogli informativi diffusi da alcuni grandi istituti di credito, il superbonus di 44mila euro potrebbe essere comprato dalla banca a un prezzo intorno ai 41mila euro (il 102-103% della spesa). Ma questo presuppone che il committente paghi di tasca propria i 40mila euro per i lavori, utilizzando poi il "saldo attivo" di mille euro per coprire eventuali costi non detraibili (come la parcella dell'amministratore).

Per non pagare l'impresa con denaro proprio, invece, occorre farsi finanziare con un prestito ponte. Le condizioni sono diverse e il mercato ancora all'inizio, soprattutto per le operazioni di taglia maggiore. Ma si può già rilevare che il costo del prestito è tendenzialmente più alto per i condomini e le imprese, rispetto ai proprietari di villette e case unifamiliari.

Su un finanziamento di 40mila euro al condomino, gli interessi annui possono pesare per 2.500 euro, trasformando quel "saldo attivo" di mille euro in un esborso finale di 1.500. È un onere che fa svanire il miraggio del "tutto gratis", già evanescente considerando i costi non detraibili. Ma tutto il ragionamento va correlato anche all'incremento di valore dell'immobile e al risparmio per le utenze della bolletta energetica: nel caso della nostra simulazione, circa 468 euro annui.

Con un salto di tre classi energetiche viene più che dimezzata la spesa per le utenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TRE ALTERNATIVE



1. Detrazione Sgravio fiscale se c'è reddito imponibile

- La modalità "classica" di utilizzo del superbonus è la detrazione Irpef/Ires, divisa in 5 rate annuali.
- In alternativa, si può scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito, che sono soluzioni obbligate per gli incipienti e per chi ha solo redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva

2. Sconto Anticipo anche parziale del fornitore

- Lo sconto in fattura, alternativa alla detrazione, è un contributo di importo non superiore al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
- Il fornitore, che recupera il contributo sotto forma di credito d'imposta (cedibile), può anche applicare uno sconto parziale

3. Cessione Il passaggio del credito è personale


- L'altra alternativa è la cessione del credito d'imposta, pari alla detrazione spettante, a terzi (inclusi banche e altri intermediari finanziari).
- L'opzione è sempre personale (anche in condominio) e può avvenire in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori

La simulazione in quattro casi

1

ABITAZIONE UNIFAMILIARE

Edificio composto da una sola unità immobiliare residenziale, con caldaia a metano, in classe energetica F prima dei lavori, migliorata a B dopo i lavori



Interventi e gestione dei costi

Trainanti



COIBENTAZIONE INVOLUCRO EDILIZIO

SPESA EFFETTIVA	MASSIMA AMMISSIBILE (1)	
0	25.000	50.000
43.700	50.000	



SOSTITUZIONE VECCHIA CALDAIA*

21.000	30.000	
--------	--------	--

Trainati



SOSTITUZIONE INFISSI

15.000	N.d. (2)	
--------	----------	--



FOTOVOLTAICO, 3 KWP

6.000	7.200	
-------	-------	--

SPESA EFFETTIVA
85.700€

SUPERBONUS SPETTANTE
94.270€

*Sostituzione della vecchia Caldaia con un Sistema Ibrido, composto da Pompa di Calore + Caldaia a Condensazione


Il risparmio sulla bolletta energetica

FABBISOGNO ENERGIA UTILE	kWht	PRIMA	DOPO
		11.520	7.488 ▼
METANO			
Consumo	mc/anno	1.500	287 ▼
Costo unitario	€/mc	0,8140 €	0,8140 €
Costo annuo	€/anno	1.221 €	234 € ▼
ENERGIA ELETTRICA			
Consumo	kWhe/anno		1.475
Prodotta e consumata	kWhe/anno		1.200
Acquistata	kWhe/anno		275
Costo unitario Verde	€/kWhe		0,23 €
Costo annuo	€/anno		63 €
MANUTENZIONE	€/anno	300 €	400 € ▲
TOTALE			
Bolletta energetica			
Costo totale €/anno		1.521	697 ▼
Emissioni di co2			
kg/anno		2.850	546 ▼

2

CONDOMINIO CON IMPIANTO CENTRALIZZATO

Edificio condominiale composto da 21 unità immobiliari, con prevalenza della superficie residenziale, con caldaia a metano, in classe energetica E prima dei lavori, migliorata a B dopo i lavori



Interventi e gestione dei costi

Trainanti



COIBENTAZIONE INVOLUCRO EDILIZIO

SPESA EFFETTIVA	MASSIMA AMMISSIBILE (1)	
0	400.000	800.000

399.000 (19.000) **710.000** (3)



SOSTITUZIONE VECCHIA CALDAIA*

230.000 (10.952) **355.000** (3)

Tra parentesi la spesa effettiva per singola unità immobiliare (euro)

Trainati



SOSTITUZIONE INFISSI

168.000 (8.000) N.d. (2)



FOTOVOLTAICO, MASSIMO 20 KWP

40.000 (1.905) **48.000**



COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

3.000 (143) **3.000**

SPESA EFFETTIVA

840.000€
(40.000€)

SUPERBONUS SPETTANTE

924.000€
(44.000€)

*Sostituzione della vecchia Caldaia con un Sistema Ibrido, composto da Pompa di Calore + Caldaia a Condensazione

La bolletta energetica condominiale


		PRIMA	DOPO
FABBISOGNO ENERGIA UTILE	kWht	145.152	94.349
METANO			
Consumo	mc/anno	18.900	3.621
Costo unitario	€/mc	0,8140 €	0,8140 €
Costo annuo	€/anno	15.385 €	2.947 €
ENERGIA ELETTRICA			
Consumo	kWhe/anno		17.522
Prodotta e consumata	kWhe/anno		10.000
Acquistata	kWhe/anno		7.522
Costo unitario Verde	€/kWhe		0,23 €
Costo annuo	€/anno		2.300 €
MANUTENZIONE	€/anno	1.500 €	1.800 €
TOTALE			
Bolletta energetica			
Costo totale €/anno		16.885	7.047
Emissioni di co2			
kg/anno		35.910	6.880

NOTE: (1) La spesa massima è quella indicata dal Dl Rilancio; a livello pratico, la necessità di rispettare anche i limiti di congruità delle spese indicati dal Dm Requisiti (es. in euro/mq per le coibentazioni) potrebbe abbassare la spesa massima ammessa. (2) Al momento non è chiaro quale sia la spesa massima per gli interventi trainati come gli infissi: il Dm Requisiti indica 60.000 euro per unità immobiliare; il Dm Asseverazioni 54.545 euro; un'applicazione letterale

3

CONDOMINIO CON IMPIANTI AUTONOMI

Edificio condominiale composto da 24 unità immobiliari, con prevalenza della superficie residenziale, con impianti autonomi (caldaiette), in classe energetica E, migliorata a B dopo i lavori



103

LA QUOTA RIMBORSATA

Ai correntisti BancoPosta che cedono il credito d'imposta maturato con il 110% verrà rimborsato dalle Poste il 103 e trattenuto il 7

Interventi e gestione dei costi

Trainanti



COIBENTAZIONE INVOLUCRO EDILIZIO

SPESA EFFETTIVA	MASSIMA AMMISSIBILE (1)	
0	400.000	800.000

456.000 (19.000) **800.000** (3)

Tra parentesi la spesa effettiva per singola unità immobiliare (euro)

Trainati



SOSTITUZIONE INFISSI

192.000 (8.000) N.d. (2)



FOTOVOLTAICO, 10 KWP

20.000 (833) **24.000**



COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

3.000 (125) **3.000**

SPESA EFFETTIVA

671.000€
(27.958€)

SUPERBONUS SPETTANTE


738.100€
(30.754€)

La bolletta energetica condominiale

		PRIMA	DOPO
FABBISOGNO ENERGIA UTILE	kWht	207.360	134.784 ↓
METANO			
Consumo	mc/anno	28.800	18.720 ↓
Costo unitario	€/mc	0,8140 €	0,8140 €
Costo annuo	€/anno	23.443 €	15.238 € ↓
ENERGIA ELETTRICA			
Consumo	kWhe/anno		Non indicato
Prodotta e consumata	kWhe/anno		perchè variabile
Acquistata	kWhe/anno		in base all'efficienza
Costo unitario Verde	€/kWhe		dei singoli impianti
Costo annuo	€/anno		
MANUTENZIONE	€/anno	2.400 €	2.400 €
TOTALE			
Bolletta energetica		25.843	17.638 ↓
Costo totale €/anno			
Emissioni di co2		54.720	35.568 ↓
kg/anno			


Annunci sponsorizzati invitano a compilare un modulo per essere contattati ma pochi richiamano

Il punto critico è eseguire l'analisi di fattibilità, individuare le opere funzionali al risparmio energetico e preventivare i costi necessari



EDIFICIO CON IMPIANTO DA CONVERTIRE

Condominio composto da 24 unità, con prevalenza della superficie residenziale, con impianti autonomi che vengono trasformati in centralizzato, in classe E, migliorata a B



Interventi e gestione dei costi

Trainanti



COIBENTAZIONE INVOLUCRO EDILIZIO

SPESA EFFETTIVA	MASSIMA AMMISSIBILE (1)	
0	400.000	800.000

456.000 (19.000)	800.000 (3)
------------------	-------------



SOSTITUZIONE VECCHIA CALDAIA*

263.000 (10.958)	400.000 (3)
------------------	-------------

Tra parentesi la spesa effettiva per singola unità immobiliare (euro)

Trainati



SOSTITUZIONE INFISSI

192.000 (8.000)	N.d. (2)
-----------------	----------



FOTOVOLTAICO, MASSIMO 20 KWP

40.000 (1.667)	48.000
----------------	--------



COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

3.000 (125)	3.000
-------------	-------

SPESA EFFETTIVA

954.000€
(39.750€)

SUPERBONUS SPETTANTE

1.049.400€
(43.725€)

*Sostituzione delle Caldaie autonome, con un Sistema Centralizzato Ibrido, composto da Pompa di Calore + Caldaia a Condensazione

La bolletta energetica condominiale

		PRIMA	DOPO	
FABBISOGNO ENERGIA UTILE	kWh	207.360	134.784	▼
METANO				
Consumo	mc/anno	28.800	5.173	▼
Costo unitario	€/mc	0,8140€	0,8140€	↔
Costo annuo	€/anno	23.443	4.211€	▼
ENERGIA ELETTRICA				
Consumo	kWhe/anno		25.031	
Prodotta e consumata	kWhe/anno		10.000	
Acquistata	kWhe/anno		15.031	
Costo unitario Verde	€/kWhe		0,23 €	
Costo annuo	€/anno		2.300 €	
MANUTENZIONE	€/anno	2.400 €	1.800 €	▼
TOTALE				
Bolletta energetica				
Costo totale €/anno		25.843	8.311	▼
Emissioni di co2				
kg/anno		54.720	9.828	▼

del DI Rilancio potrebbe condurre a un risultato ancora differente. (3) Secondo il criterio indicato nella circolare 24/E, è stato calcolato, nel caso della coibentazione, 40.000 euro per le prime 8 unità e 30.000 per quelle successive, e nel caso dell'impianto termico 20.000 euro per le prime 8 unità e 15.000 per quelle successive.

Fonte: dati Cremonesi Srl

La spesa di 85mila euro per riqualificare una casa monofamiliare si traduce in 94mila euro di bonus da trasferire o usare in proprio

IL QUADRO

Sismabonus

- Gli esempi si riferiscono a interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) che danno luogo al superbonus.
- Non viene considerata la messa in sicurezza antisismica (sismabonus), che nelle zone di rischio 1, 2 e 3 può comunque consentire la maxi-detrazione del 110 per cento

Ecobonus

- Per ottenere il superbonus, la riqualificazione deve migliorare di almeno due classi la pagella energetica dell'intero edificio (o della singola unità residenziale, purché indipendente e con accesso esterno).
- Deve inoltre includere almeno un intervento "trainante" (coibentazione dell'edificio o sostituzione dell'impianto termico) cui agganciare eventualmente uno o più lavori "trainati" (come il cambio delle finestre)

Beneficiari

- Il superbonus può essere sfruttato da persone fisiche che possiedono unità residenziali e da imprese e professionisti nella veste di condòmini, ma solo se l'edificio è in prevalenza residenziale.
- La possibilità di avere lo sconto del fornitore o di cedere a terzi la detrazione è concessa anche a chi possiede redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva (come i forfettari) e a chi ha un'Irpef inferiore al bonus.
- Allo stesso modo, sono ammessi al superbonus (nella forma della cessione o dello sconto) i residenti all'estero - iscritti all'Aire - che posseggono in Italia l'immobile su cui vengono eseguiti i lavori

Lavori «trainati»

- Gli esempi nei condomini contemplano tre interventi "trainati": sostituzione degli infissi nei singoli appartamenti, installazione del fotovoltaico, installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
- Per semplicità, è stato ipotizzato il cambio delle finestre

in ogni abitazione; ma - a fronte dei lavori "trainanti" - la scelta di eseguire un intervento "trainato" in casa propria è lasciata al singolo condomino

Uso dell'agevolazione

- Ciascun condomino può inoltre decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le altre opzioni previste (sconto in fattura o cessione del credito), indipendentemente dalle scelte altrui.
- Per interventi sulle parti comuni degli edifici, infatti, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante

Cessione differita

- Sempre in riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la scelta di cedere il credito a terzi (banche incluse) può essere esercitata anche in futuro, sulla base delle rate di detrazione non ancora fruite.
- Chi sostiene la spesa nel 2020 potrebbe così decidere di fruire delle prime due rate di detrazione, indicandole nelle dichiarazioni dei redditi, e in seguito cedere il credito corrispondente alle rate residue

Opzioni anche parziali

- Così come la cessione del credito, anche lo sconto in fattura può essere "parziale": il fornitore, cioè, può proporre di scontare solo una parte della spesa detraibile (e fruire del credito d'imposta sulla base di questo importo).
- A quel punto, il contribuente può decidere se far valere in dichiarazione la detrazione residua, oppure cedere il credito corrispondente a tale somma

Tecnologie informatiche. Rapporto del Politecnico di Milano: nel 2020 la spesa di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro aumenta del 5%, trainata dalle attività multidisciplinari. La crisi favorirà altri rialzi

Il Covid spinge gli studi digitali: investimenti a quota 1,6 miliardi

Dario Aquaro

«L'anno prossimo, quando guarderemo i numeri definitivi del 2020, sarà

evidente la spinta data dall'emergenza Covid-19 agli investimenti digitali negli studi. La crescita rispetto al 2019 sarà molto più alta del 4,8% che prevediamo ora». Claudio Rorato è direttore dell'Osservatorio professionisti e innovazione digitale del Politecnico di Milano. E quel 4,8% è la stima 2020 dell'investimento totale in Ict degli studi professionali, come risulta dall'ultima ricerca dell'ateneo (che sarà presentata venerdì 25 settembre).

L'attuale stima equivale a 1,57 miliardi – contro i quasi 1,5 del 2019 – ma lo stesso Rorato prevede potrà essere facilmente superata: «l'onda degli eventi legati al virus è stata ed è uno stress test importante. Si è diffusa una maggior consapevolezza dell'utilità delle tecnologie che si traduce in investimenti; anche se spesso nasce da obblighi di legge: si pensi alla fattura elettronica b2b, alla crisi d'impresa o ai corrispettivi telematici».

La ricerca dell'Osservatorio è stata condotta intervistando circa 2.400 studi italiani di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, e multidisciplinari. Di ogni dimensione. Studi che l'anno scorso hanno mediamente speso in tecnologie informatiche 6.700 euro (avvocati), 11.500 (commercialisti), 8.900 (consulenti del lavoro) e 22.800 (multidisciplinari).

«Tranne che per i consulenti del lavoro, stazionari, le cifre sono in aumento. E rispetto al 2018 i commercialisti e gli studi multidisciplinari evidenziano un'impennata: più 23 e 48 per cento. Soprattutto è salito il numero di quanti hanno investito cifre superiori a 10mila euro: passati dal 5 al 25% del totale. Per i professionisti

ciò non significa semplicemente avere più macchine, ma sapere quanto possano contribuire a sviluppare i modelli di business. Da questo punto di vista – sottolinea il professore – gli studi multidisciplinari sono i più consapevoli e strutturati, perché rispondono alla necessità di collaborazione richiesta dall'economia digitale».

L'analisi delle tecnologie

Ascorrere il dettaglio delle tecnologie, la strada per una piena consapevolezza è ancora lontana. I sistemi per la gestione elettronica documentale – ad esempio – sono usati dal 49% degli avvocati, il 36% dei commercialisti e il 32% dei consulenti del lavoro. Un altro 25% in media dichiara di volerli introdurre nei prossimi due anni. Ma parliamo di un investimento che dovrebbe essere “basico”, di tecnologie utili a rendere efficienti i processi e che ogni studio dovrebbe avere.

«Senza considerare gli studi multidisciplinari, lo stesso discorso si potrebbe fare circa i software per il controllo di gestione dei clienti o le applicazioni di business intelligence, per gestire i dati a scopo decisionale. Anche in questi casi la propensione all'investimento nei prossimi due anni è intorno al 25 per cento». Con l'importante eccezione dei commercialisti, che sulle app di business intelligence hanno già investito più degli altri (usate per il 22%, contro il 6% di avvocati e consulenti del lavoro), mentre un ulteriore 39% afferma di volerle acquisire. «I dati – riassume Rorato – sono un asset patrimoniale che ogni studio dovrebbe sfruttare: chi investe nella loro analisi consegue inevitabilmente un vantaggio competitivo»

Il competitiveness index

A proposito di competitività, il report individua anche gli aspetti da manovrare per migliorare la posizione dello studio professionale, a partire da cinque leve competitive: innovazione, organizzazione, mercato, competenze, collaborazione. Un'analisi che ha prodotto quattro cluster. Ci sono i

“fragili”, cioè gli studi più deboli, che hanno bisogno di una strategia pianificata di cambiamento in tutte le cinque leve. I “vulnerabili”, che hanno raggiunto un buon livello di stabilità ma hanno un elevato livello di commodity nei processi lavorativi, i servizi e le competenze (e sono quindi esposti alla necessità di dover aumentare molto le dimensioni dello studio). I “resilienti”, che di fronte alle difficoltà sanno reagire velocemente, con un'elevata capacità di adattamento, garantendo alla clientela continuità, trasparenza ed efficacia nei servizi. E gli “antifragili”, con modelli organizzativi e di business più evoluti, che non si limitano ad adattarsi all'ambiente ma ne cavalcano la discontinuità, trasformandola in opportunità.

Risultato: la fragilità e la vulnerabilità esprimono i punteggi più alti tra gli avvocati, che mostrano in particolare una più bassa capacità di sviluppare la collaborazione all'interno e all'esterno dello studio. I consulenti del lavoro, appena dietro ai multidisciplinari tra gli antifragili, possono invece migliorare partendo dall'innovazione: web marketing, knowledge management system, piattaforme digitali per sviluppare clientela e gestire visibilità, eccetera. E i commercialisti? Oltre che sulla collaboration, sono chiamati a lavorare sul mercato: ampiezza e tipologia del portafoglio servizi e del portafoglio clienti.

Quanti ai singoli punti di forza, se i commercialisti e i consulenti del lavoro sono focalizzati soprattutto sulle competenze (formazione), gli avvocati ottengono il punteggio migliore in innovazione. «Gli studi multidisciplinari, che sono invece i più maturi e competitivi, hanno performance brillanti nelle competenze e nell'organizzazione. Questo – chiosa Rorato – è anche il loro valore aggiunto: la capacità di essere un interlocutore unico per le imprese, con più profondità e ampiezza di gamma nei servizi».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'avanzata dei Bit

LA SPESA MEDIA DEGLI STUDI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE NEL 2019
 Valori in euro

Avvocati	6.700
Consulenti del lavoro	8.900
Commercialisti	11.500
Multidisciplinari	22.800


GLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI IN ICT DEGLI STUDI ITALIANI
 Valori in milioni di euro



DIECI APPLICAZIONI TECNOLOGICHE: LA PERCENTUALE DI STUDI PROFESSIONALI CHE LE UTILIZZA

	AVVOCATI	COMMERCIALISTI	CONSULENTI DEL LAVORO	STUDI MULTIDISCIPLINARI
Firma digitale remota	78	90	79	93
Extranet per la condivisione di documenti	52	52	44	65
Extranet per la condivisione di attività	45	46	43	54
Conservazione digitale a norma	30	41	29	38
Software per il controllo di gestione dei clienti/ o studio	31	22	23	36
Soluzioni per valutare condizioni economico-finanziarie dei clienti ai fini della crisi d'impresa	61	51	37	62
Applicazioni di business intelligence (per gestire i dati a scopo decisionale)	6	22	6	29
Applicazioni di machine learning e/o intelligenza artificiale	9	8	10	14
Strumenti per la condivisione e archiviazione documenti all'interno dello studio	5	6	3	11
Servizi per accedere alle applicazioni e ai documenti da diversi dispositivi e da remoto (Vpn)	2	2	2	5

Fonte: Politecnico di Milano - Osservatorio professionisti e innovazione digitale



L'impatto delle nuove tecnologie misurato da uno studio di Ambrosetti e Microsoft Italia

Appeal ai servizi Ict condivisi

Il cloud computing soddisfa il 97,1% di chi l'ha scelto

Pagina a cura
 DI ANTONIO LONGO

Il 22,5% delle aziende italiane utilizza soluzioni di cloud computing, il 97,1% si dichiara soddisfatto, l'83% prevede un'estensione del suo utilizzo. Stiamo parlando, cioè, di una serie di servizi Ict, accessibili a richiesta tramite tecnologie internet, basati su risorse condivise. È quanto emerge dallo studio «L'impatto del cloud computing sul sistema - Paese e sul modo di fare impresa in Italia», condotto da The European House - Ambrosetti e Microsoft Italia con l'obiettivo di individuare i benefici per le aziende pubbliche e private e gli ostacoli sino a oggi incontrati.

Cloud più diffuso tra le grandi aziende. Esiti dell'indagine alla mano, appare ancora ridotta la percentuale di organizzazioni che ha raggiunto un livello avanzato di adozione, infatti soltanto il 31,9% del campione considera il cloud come una risorsa strategica, mentre il 49,4% utilizza servizi cloud accessori per lo più in modo tattico, per rispon-

dere a necessità contingenti e non inseriti in un approccio strategico o facenti parte di progetti di digitalizzazione di più ampio respiro. Infine, il 18,7% di aziende dichiara di non fare ricorso a soluzioni di cloud computing. In dettaglio, tra le grandi aziende solo il 6% dichiara di non fare alcun uso del cloud computing mentre il 94% che lo utilizza è ripartito equamente tra chi lo ha adottato in modo tattico per servizi accessori e chi lo ha inserito in un più ampio disegno strategico. Mentre tra le pmi il 30,4% dichiara di non avere adottato alcun tipo di soluzione cloud e solo il 17,4% considera il cloud computing una risorsa strategica per la propria crescita.

Soddisfazione assicurata. Gli analisti evidenziano che è molto alto il livello di soddisfazione da parte delle aziende nei confronti delle soluzioni cloud computing, dei benefici attesi e dei risultati ottenuti: 97,1% al cospetto del 2,9% di insoddisfatti. Il principale beneficio riscontrato, dichiarato dal 20,8% di chi ha implementato soluzioni cloud, è la capacità di reagire rapidamente al cambiamento. Tale beneficio

appare ancora più rilevante nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria in cui molte aziende hanno adottato, in tempi piuttosto rapidi, forme di lavoro da remoto, non realizzabili senza un'infrastruttura adeguata. Alla specifica domanda, l'83% del campione coinvolto nell'indagine ha indicato il cloud quale principale abilitatore dello smart working e, in generale, della continuità aziendale, inoltre sempre l'83% dei rispondenti ha affermato di avere intenzione di aumentare l'adozione di soluzioni cloud computing. Tra i benefici vengono sottolineati anche la migliore gestione dei picchi di lavoro (16,5%), il maggiore controllo dei costi (16%) e l'incremento della sicurezza informatica (15,9%).

I principali ostacoli. Dalla lettura del report si evince che gli alti costi di transizione verso il cloud computing risultano il primo ostacolo all'implementazione di questa tecnologia per il 32,1% delle aziende che lo hanno adottato, percentuale che sale al 42,9% se si considerano soltanto le pmi. Nello specifico, i rispondenti hanno segnalato che spesso, pur non

essendo necessario sostenere un investimento iniziale, i costi derivano dalle spese di consulenza e di adeguamento, ridisegno e transizione dei processi sul cloud stesso. Tra le criticità rilevate, seguono le preoccupazioni sulla gestione dei dati, anche in ottica privacy (25,1%), e quelle legate alla preparazione del personale, fattore indicato dal 20,2% degli intervistati.

L'impatto economico. Lo studio ha calcolato che a fronte di un'operazione di modernizzazione e ottimizzazione dei data center della pubblica amministrazione, abilitati dall'adozione di soluzioni di cloud computing, è possibile generare un risparmio pari a fino a 1,2 miliardi di euro all'anno. Se, invece, le pmi italiane raggiungessero il livello di adozione del cloud computing già presente nel Regno Unito, area europea più avanzata da questo punto di vista, crescerebbero, in media, dello 0,22% ogni anno, a fronte di una crescita dello 0,4% registrata nel periodo 2000 - 2019, generando una crescita del pil di 20 miliardi di euro da oggi sino al 2025.

© Riproduzione riservata

La definizione

Tecnologie che consentono di elaborare, archiviare e memorizzare dati attraverso l'uso di risorse, sia hardware che software, distribuite nella rete. Grazie alle infrastrutture cloud, pc, smartphone o altri dispositivi utilizzano risorse e accedono a servizi attraverso la rete internet, potendo contare su una maggiore affidabilità e continuità del servizio e sull'erogazione, in tempi rapidi, di nuove risorse di calcolo e di memorizzazione, grazie a server più potenti dei pc che normalmente si utilizzano

Il cloud computing in cifre

Aziende che utilizzano e considerano il cloud come una risorsa strategica	31,9%
Aziende che utilizzano servizi cloud accessori in modo tattico, per rispondere a necessità contingenti e non inseriti in un approccio strategico o facenti parte di progetti di digitalizzazione di più ampio respiro	49,4%
Aziende che non fanno ancora ricorso a soluzioni di cloud computing	18,7%

Fonte: report «L'impatto del Cloud Computing sul sistema - Paese e sul modo di fare impresa in Italia» di The European House - Ambrosetti e Microsoft Italia



I chiarimenti sui ruoli privacy diffusi da Edpb, il comitato che riunisce i garanti europei

Database dipendenti, società di servizi responsabile esterno

Pagine a cura
DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

La società di servizi di conservazione dei dati è un responsabile esterno del trattamento. Questo vale per la società che ospita le informazioni sui dipendenti di una azienda. È questa una delle risposte fornite dalle «Linee-guida sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento nel Gdpr», diffuse in pubblica consultazione dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (siglabile con l'acronimo inglese «Edpb»), che riunisce tutti i garanti europei della privacy.

Ma passiamo a una panoramica dei casi che riguardano la gestione del personale.

Titolari autonomi utilizzatori di un'infrastruttura condivisa. La società XYZ ha un database e lo rende disponibile ad altre aziende per elaborare e ospitare i dati personali relativi ai propri dipendenti.

L'azienda XYZ è un re-

sponsabile del trattamento in relazione all'elaborazione e all'immagazzinamento dei dipendenti di altre società in quanto tali operazioni vengono eseguite per conto e secondo le istruzioni di queste altre società.

Inoltre, le altre società elaborano i dati senza alcun coinvolgimento da parte dell'azienda XYZ e per scopi che non sono in alcun modo condivisi dalla società XYZ.

Trasmissione dei dati dei dipendenti alle autorità fiscali. Una società raccoglie ed elabora i dati personali dei propri dipendenti allo scopo di gestire stipendi, assicurazioni sanitarie, ecc.

Una legge impone all'azienda l'obbligo di inviare tutti i dati relativi agli stipendi alle autorità fiscali, al fine di rafforzare il controllo fiscale.

In questo caso, anche se sia la società che le autorità fiscali elaborano gli stessi dati relativi agli stipendi, la mancanza di scopi e mezzi determinati congiuntamente per quanto riguarda questo trattamento dei dati comporterà la qualificazione delle due entità come due autonomi titolari di trattamento.

Gruppi di società : società capogruppo e società controllate. Le società X e Y fanno parte del Gruppo Z. Le società X e Y elaborano entrambi i dati relativi ai rispettivi dipendenti ai fini dell'amministrazione dei dipendenti.

A un certo punto, la società capogruppo decide di richiedere i dati dei dipendenti da tutte le controllate al fine di produrre statistiche a livello di gruppo. A proposito della comunicazione a Z di dati dalle società controllate X e Y, la capogruppo deve essere considerata come una terza parte, indipendentemente dal fatto che tutte le società fanno parte dello stesso gruppo.

L'azienda sarà considerata come titolare del trattamento di dati a fini statistici.

Ricerca di personale. La società X aiuta l'azienda Y a reclutare nuovo personale, con il proprio applicativo «A».

La società X cerca candidati idonei sia tra i CV ricevuti direttamente dalla società Y che tra quelli che ha già nel proprio database. Tale database viene creato e gestito autonomamente dalla società X.

Ciò garantisce che l'azienda X migliori l'abbinamento tra offerte di lavoro e persone in cerca di lavoro, aumentando così i propri ricavi. Anche se non hanno formalmente preso una decisione insieme, le aziende X e Y partecipano congiuntamente all'elaborazione allo scopo di trovare candidati idonei sulla base di decisioni convergenti: la decisione di creare e gestire l'applicativo A per la società X e la decisione della società Y di arricchire il database con i CV che riceve direttamente. Tali decisioni si completano a vicenda, sono inseparabili e necessarie per l'elaborazione della ricerca di candidati idonei.

Pertanto, in questo caso particolare essi dovrebbero essere considerati come contitolari di tale trattamento. Tuttavia, la società X è l'unica titolare del trattamento necessario per gestire la propria banca dati e la società Y è l'unico titolare del successivo trattamento di assunzione per il proprio scopo (organizzazione di interviste, conclusione del contratto e gestione dei dati del personale).

© Riproduzione riservata

Call center e mailing list, contitolarità non scontata

Il call center esterno che fa assistenza ai clienti è un responsabile del trattamento. E la mailing list condivisa non sempre implica una contitolarità del trattamento. Il fronte marketing dà sempre da pensare sulle qualifiche «privacy». Vediamo alcuni casi risolti dai garanti Ue.

Operazioni di marketing in un gruppo di società che utilizzano un database condiviso. Un gruppo di società utilizza lo stesso database per la gestione di clienti e prospect. Tale database è ospitato sui server della società madre che è quindi un responsabile delle aziende per quanto riguarda l'archiviazione dati. Ogni società del gruppo immette i dati dei propri clienti e potenziali clienti ed elabora tali dati solo per i propri scopi. Ogni società decide in modo indipendente sull'accesso, i periodi di conservazione, la correzione o l'eliminazione dei dati dei loro clienti e potenziali clienti. Non possono accedere o utilizzare i dati l'uno dell'altro. Il semplice fatto che queste società utilizzino un database di gruppo condiviso non comporta in quanto tale una contitolarità del trattamento. Ogni società è titolare autonomo.

Fornitore di servizi di marketing indicato come responsabile, ma che agisce come titolare. Un marketing service provider «A» fornisce pubblicità promozionale e servizi di marketing diretto a varie aziende. L'azien-

da «B» conclude un contratto con A, secondo il quale quest'ultima società fornisce pubblicità commerciale per i clienti di B ed è indicata come responsabile esterno. Tuttavia, A decide di utilizzare il database dei clienti di B anche per scopi diversi dalla pubblicità per B, ad esempio lo sviluppo della propria attività di business. La decisione di aggiungere un ulteriore scopo a quello per il quale sono stati trasferiti i dati personali converte A in un titolare del trattamento per questa serie di operazioni di trattamento e il loro trattamento a tale scopo costituisce una violazione del Gdpr.

Call center. La società X incarica la società Y di effettuare, a mezzo di un call center, il servizio di assistenza clienti. Il servizio di supporto clienti significa che la società Y deve avere accesso alle basi di dati dei clienti della società X. La società Y può accedere ai dati solo per fornire il supporto che la società X si è impegnata a fornire ai suoi clienti e non può trattare i dati per scopi diversi da quelli dichiarati dalla società X. La società Y deve essere vista come un responsabile esterno.

Assistenza It, attribuzioni caso per caso

La società di servizi di assistenza informatica è un responsabile esterno, se si tratta di un incarico generale; ma se si tratta di un intervento singolo di assistenza il consulente IT non è un responsabile del trattamento. Anzi, in quest'ultimo caso al consulente deve essere impedito di elaborare i dati personali.

Bisogna, quindi, guardare caso per caso. Ce lo ricordano le «Linee-guida sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento nel Gdpr», redatte dal Comitato europeo per la protezione dei dati. Le linee guida intervengono anche in materia di servizi cloud, cui i titolari del trattamento devono dare istruzioni sulle modalità di conservazione dei dati.

Vediamo quali ruoli «privacy» giocano le aziende di servizi informatici.

Assistenza It. La società Z incarica un fornitore di servizi It per un servizio di assistenza generale sui propri sistemi It, che includono una grande quantità di dati personali.

L'accesso ai dati personali non è l'oggetto principale del servizio di assistenza, ma è inevitabile che il fornitore di servizi It abbia sistematicamente accesso ai dati personali durante l'esecuzione del servizio.

Il fornitore di servizi It, pur essendo una società separata, è inevitabilmente tenuta a elaborare i dati personali, anche se questo non è l'obiettivo principale del servizio e, pertanto, deve essere considerata come un responsabile esterno.

Consulente It incaricato di sistemare un bug di un software. La società ABC assume uno specialista It di un'altra società per correggere un bug in un software utilizzato dall'azienda.

Il consulente It non è assunto per elaborare i dati personali, e la società ABC determina che qualsiasi accesso ai dati personali sarà puramente incidentale e, quindi, molto limitato nella pratica. ABC conclude pertanto che lo specialista It non è un responsabile (né un titolare autonomo) e che la società ABC prenderà le misure appropriate ai sensi dell'articolo 32 del Gdpr al fine di impedire al consulente It di elaborare i dati personali in modo non autorizzato.

Provider di servizi cloud. Un comune ha deciso di utilizzare un provider di servizi cloud per la gestione delle informazioni nei servizi di istruzione e istruzione.

Il servizio cloud fornisce servizi di messaggistica, videoconferenze, archiviazione di documenti, gestione del calendario, elaborazione testi ecc. e comporterà il trattamento dei dati

personali relativi ai bambini delle scuole e agli insegnanti.

Il provider di servizi cloud ha offerto un servizio standardizzato che viene offerto in tutto il mondo.

Il comune deve tuttavia assicurarsi che l'accordo in vigore sia conforme all'articolo 28(3) del Gdpr, che i dati personali rispetto al quale è titolare del trattamento siano trattati solo per le finalità del Comune.

L'ente deve anche assicurarsi che le istruzioni specifiche sui periodi di archiviazione, la cancellazione dei dati ecc. siano rispettate dal fornitore di servizi cloud indipendentemente da ciò che viene generalmente offerto nel servizio standardizzato.

Le linee guida dei garanti europei intervengono anche in materia di servizi cloud, ai quali i titolari del trattamento devono dare istruzioni sulle modalità di conservazione dei dati

—© Riproduzione riservata—



Massima allerta sui cyber attacchi: i server sono sempre più il bersaglio

La compromissione dei server delle aziende, soprattutto quelli in cloud, rappresenta una importante e crescente fonte di guadagno per i cyber criminali. È quanto rileva la recente indagine «The Hacker Infrastructure and Underground Hosting: Services used by criminals», che analizza appunto le infrastrutture e i servizi usati dai criminali, condotta dagli analisti di Trend Micro. In particolare, le attività preferite dagli hacker sono l'estrapolazione di dati sensibili, la vendita delle credenziali per accedere al server per ulteriori abusi o la preparazione per un attacco mirato. In base agli esiti della ricerca, sono i server cloud quelli particolarmente esposti in quanto spesso non hanno la stessa protezione garantita per gli ambienti on-premise, ossia in sede. Considerando anche che, con specifico riferimento al panorama italiano, il 37% dei dipendenti utilizza i dispositivi personali per accedere ai documenti aziendali, spesso via cloud, come evidenzia l'analisi «Head in the Clouds» condotta sempre da Trend Micro. Tali device sono meno sicuri di quelli corporate e sono esposti anche alle vulnerabilità degli altri dispositivi connessi alla stessa rete domestica. Inoltre, il 32% dei dipendenti non utilizza una password per proteggere il proprio dispositivo, il 47% dei lavoratori da remoto possiede dei dispositivi IoT connessi alla rete domestica, il 7% utilizza

prodotti di marchi poco conosciuti. Secondo il recente report di Acronis «Cyber Readiness», il 92% delle aziende intervistate ha affermato di avere adottato nuove tecnologie per consentire il lavoro a distanza e che le strategie più comuni adottate dagli hacker per colpire i telelavoratori sono il phishing, considerato che solo il 2% delle aziende valuta la presenza di una funzione di filtraggio degli url durante la scelta di una soluzione di cybersecurity, e quelli mirati alle videoconferenze, con il 39% delle aziende intervistate che ha subito, negli ultimi tre mesi, un attacco durante le riunioni a distanza. Inoltre, come mette in guardia la specifica ricerca curata dagli esperti di Sophos, si stanno moltiplicando i finti avvisi di supporto tecnico, chiamati «technical support scam», sfruttati per estorcere denaro, quale per esempio «Il tuo computer è stato bloccato. Chiama per supporto». Ciò che era iniziato come una «truffa» telefonica negli ultimi anni si è trasformato in un modello che utilizza contenuti web per indurre le vittime a contattare call center fraudolenti, soprattutto in considerazione dei punti deboli nelle difese dei pop-up nei browser sui dispositivi mobili. Come rileva lo studio di Accenture «Innovating at speed at scale with implicit security», sebbene l'innovazione sia più che mai indispensabile

a tutte le organizzazioni per garantirsi sostenibilità e crescita e l'adozione di tecnologie emergenti stia portando ad un significativo cambio di paradigma in termini di sicurezza informatica, le aziende sembrano, però, sottovalutare il livello di rischio che le tecnologie emergenti causano, infatti solo il 55% dei chief security officer intervistati ritiene utile adottare politiche di sicurezza per la protezione delle tecnologie di artificial intelligence adottate e la percentuale scende al 36% degli intervistati per il 5G, al 32% per l'extended reality e al 29% per il quantum computing. Dall'indagine emerge come la consapevolezza dei rischi e il conseguente impegno nella protezione delle nuove tecnologie maturi, generalmente, con il progredire della curva di adozione delle stesse. La ricerca rivela che soltanto la categoria degli «alfa innovators», che rappresenta il 28% delle aziende intervistate, è in grado di lavorare su più tecnologie, valutare tutti i rischi per la sicurezza all'inizio del ciclo di adozione, impegnarsi a creare una collaborazione agile tra tutti i dipartimenti, fare crescere e diffondere la cultura dell'innovazione attraverso la formazione dei dipendenti o l'acquisizione di competenze dall'esterno, garantire l'adeguata protezione alle tecnologie emergenti per tutto il loro ciclo di vita.

© Riproduzione riservata



COME ACCEDERE AGLI AIUTI/26 Parte il Fondo Patrimonio Pmi: liquidità per 1 mln

Premiato chi investe nel rilancio

Acquistati obbligazioni e titoli emessi da chi ricapitalizza

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Parte la possibilità per le imprese di ottenere liquidità per un milione di euro a fronte di aumenti di capitale di 250 mila euro. La moltiplicazione è possibile grazie al «Fondo Patrimonio Pmi», introdotto dal cosiddetto decreto Rilancio (il decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, art.26 comma 12) che acquista le obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno fatto aumenti di capitale deliberati dopo il 19 maggio 2020. Una quota pari a 112.500 euro può non essere rimborsata se l'impresa raggiunge tutte le premialità previste. È stato firmato, infatti, dal ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, e dal capo del dicastero dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il decreto attuativo che rende operativa l'agevolazione.

In cosa consiste. Lo strumento, ora operativo, è rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio. Opera attraverso l'acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 250 mila euro. Promosso dal ministero dell'economia, il fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro. L'acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020. Il Fondo è destinato alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata),

società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia. Sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Non è prevista una valutazione del merito creditizio. Le società devono avere un ammontare di ricavi nell'esercizio 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti. Devono aver subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Devono aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale a pagamento pari ad almeno 250 mila euro. Non devono risultare, al 31 dicembre 2019, come imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria. Se ricorrono le condizioni, il Fondo Patrimonio Pmi interviene acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione con le seguenti caratteristiche: il rimborso avviene al termine del sesto anno dalla sottoscrizione. Il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è non inferiore a 10 mila euro. Il tasso agevolato è 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni. Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni). Gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità an-

nuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza. L'ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra tre volte l'ammontare dell'aumento del capitale eseguito e il 12,5% del fatturato 2019.

I vincoli del quadro temporaneo. Il sostegno finanziario è stato autorizzato dalla Commissione europea nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19». Ne consegue che per le società che hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell'ambito del citato regime comunitario, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggior valore tra il 25% del fatturato 2019, il doppio dei costi del personale del 2019 e il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione dell'aiuto. Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di

debiti pregressi.

La premialità. È prevista una premialità se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi: il mantenimento dell'occupazione che era in forza alla data del 31 dicembre 2019 presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento, oppure il progetto prevede investimenti per la tutela ambientale come riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso. Altro obiettivo premiante riguarda la realizzazione di investimenti in tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso. Per ognuno degli obiettivi raggiunti viene riconosciuta una riduzione del 5% del valore di rimborso. L'aiuto corrispondente sarà concesso in regime «de minimis». Per richiedere il finanziamento del Fondo Patrimonio Pmi è necessario che l'impresa si iscriva ai servizi telematici di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario. Una volta registrata deve accedere al sito riservato per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare. Per concludere la presentazione della domanda, l'impresa deve avere una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del legale rappresentante della società. Al termine della procedura verrà assegnato un protocollo elettronico.

© Riproduzione riservata

Le caratteristiche di obbligazioni e altri titoli

- Il rimborso avviene al termine del sesto anno dalla sottoscrizione (è prevista la possibilità di un rimborso anticipato dopo il terzo anno dalla sottoscrizione)
- Il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è non inferiore a 10.000 euro
- Il tasso agevolato è 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni. Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni)
- Gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza



LE RISPOSTE AI DUBBI DELLE IMPRESE

Credito d'imposta sanificazione, la rinuncia è possibile

Domanda. Abbiamo ottenuto un contributo molto basso a valere sul credito d'imposta Dpi/sanificazione e vorremmo sapere se siamo obbligati a utilizzarlo. RC

Risposta. Al credito d'imposta sono state ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 inserite nella comunicazione inviata dall'impresa entro il 7 settembre 2020. All'interno di tale comunicazione doveva essere indicato l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione oltre all'ammontare delle spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. Purtroppo la percentuale emersa è molto ridotta rispetto alle aspettative ed è presumibile che l'impresa possa rinunciare.

D. Siamo un'azienda del settore plastico e vorremmo realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto del nostro edificio direzionale. Avevamo pensato al bonus 110% ma è riservato agli immobili residenziali. Quali altre opzioni abbiamo? DN

R. A livello nazionale sono varie le opzioni per agevolare la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In primis, l'invito è quello di valutare gli incentivi per le Fer elettriche gestiti dal Gse che prevede agevolazioni anche per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, tramite tariffe incentivanti per la cessione dell'energia prodotta. In parallelo, è sempre opportuno verificare gli incentivi previsti dalla regione in cui si andrà a realizzare il progetto.

D. Il nostro plafond «de minimis» è esaurito ma vorremmo

accedere alle agevolazioni Simest visto che sono state spostate sul Quadro Temporaneo. I due plafond sono in conflitto? NC

R. Pur se i due plafond non sono in conflitto, va tenuto presente che solo la parte di contributo a fondo perduto concessa da Simest andrà ad interessare il plafond del Quadro Temporaneo. L'impatto dell'agevolazione legata al finanziamento, seppur minoritaria rispetto al fondo perduto, rimarrà invece a carico del plafond «de minimis».

— © Riproduzione riservata —

**Risposte a cura
di Roberto Lenzi, studio RM
I lettori possono
inviare i loro quesiti
a online@studiorm.it**

**I nodi della ripresa -
 I consulenti del lavoro**

Le iniziative su copertura sanitaria e assicurativa per rendere più attrattiva l'attività
 Altri temi su cui lavorare sono il potenziamento del welfare e la sussidiarietà

Più incentivi per aiutare i giovani in tirocinio

Francesco Nariello

Rafforzamento del welfare professionale attraverso misure di sostegno alla famiglia e volte a ottimizzare il work-life balance. Incentivi per l'avvio attività dei giovani, mirati a superare gli ostacoli che caratterizzano i primi passi della carriera e la fase di startup di uno studio, ma anche una revisione di aspetti come esami di Stato e tirocini anticipati. E, ancora: puntare sul ruolo sussidiario degli iscritti all'Ordine, valorizzando le competenze dei professionisti e affidando loro ulteriori funzioni. Sono alcuni dei cardini da cui ripartire per i consulenti del lavoro, guardando oltre l'emergenza Covid19.

La sussidiarietà

In cima alla lista dei temi su cui, in prospettiva, insiste di più il Consiglio nazionale dell'Ordine c'è il potenziamento del ruolo sussidiario della professione. Andrebbero, per esempio, istituzionalizzate le procedure di asseverazione della regolarità contrattuale e contributiva dei rapporti di lavoro, per favorire un percorso virtuoso nella filiera degli appalti. Tra le proposte c'è anche quella di dare maggiore impulso alle commissioni di certificazione dei contratti, istituite presso le sedi territoriali degli Ordini, impegnate nelle attività di deflazione del contenzioso in materia di lavoro e previdenza. Infine, favorire la riqualificazione professionale dei disoccupati e dei cassintegrati a opera delle sedi territoriali della Fondazione consulenti del lavoro.

Il welfare

Altro capitolo chiave è quello dell'implementazione degli strumenti di welfare per i professionisti, a sostegno della famiglia e per favorire una maggiore conciliazione di vita e lavoro. Su questo fronte, tra l'altro, il Consiglio nazionale intende rafforzare il progetto Welcome, il cui scopo è fornire un contributo agli iscritti che, per

motivi personali, familiari e/o di salute possano trovarsi in difficoltà nella professione, consentendo loro di essere affiancati o sostituiti, temporaneamente, da colleghi disponibili.

Le nuove leve

Se si guarda al futuro della professione, un tema decisivo riguarda l'attivazione di iniziative per renderla più attrattiva per i giovani. Per esempio, attraverso l'introduzione di ulteriori incentivi per quanti attivano percorsi di tirocinio professionale. In tale direzione vanno strumenti già operativi che spaziano dalla copertura dell'assistenza sanitaria integrativa - sia al praticante che al dominus - alla polizza Rc professionale gratuita per i neo-iscritti, dai corsi di alta formazione gratuiti sulle nuove attribuzioni di categoria alle misure per il passaggio generazionale con agevolazioni per la

cessione di quote di studi.

A focalizzare l'attenzione sulle esigenze dei neo-professionisti - a partire dalle fasi pre-abilitazione - è Fabrizio Bontempo, presidente dell'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro, che sul fronte esami di Stato propone di aumentare il numero delle sessioni annuali, portandole da una a due. «Ciò ridurrebbe - afferma - i tempi di accesso alla professione e garantirebbe ai candidati continuità nella preparazione all'esame, oggi interrottata da un periodo di attesa troppo lungo tra una sessione e l'altra». Sarebbe inoltre utile, aggiunge, «estendere la durata del certificato di compiuta pratica da cinque a sei anni, ampliando il periodo in cui poter sostenere la prova di abilitazione».

L'associazione, che riunisce i consulenti under 45, boccia l'istituzione di un titolo di studio abilitante, proponendo, invece, un rafforzamento dell'integrazione tra percorso universitario e pratica professionale attraverso l'ampliamento da sei a dodici mesi del periodo di tirocinio anticipato da svolgersi durante il corso di studi.

Uno degli ostacoli principali per un neo-abilitato - ricorda Bontempo - è il costo di avvio dello studio. Su questo fronte, afferma, «riteniamo fonda-

mentale individuare un'azione concreta di sostegno che vada ad aggiungersi a quanto già messo in campo da Enpac». L'ipotesi è prevedere per i primi anni di iscrizione «un pacchetto onnicomprensivo per i giovani: dalla dotazione informatica all'assicurazione professionale, dal contratto di locazione dell'ufficio a incentivi affinché i giovani facciano rete e anche per entrare in studi già avviati».

... & RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AGENDA

Welfare

Potenziamento degli strumenti di welfare professionale a sostegno della famiglia e con l'obiettivo di favorire la conciliazione di vita e lavoro

Giovani

Incentivi per coloro che attivano percorsi di tirocinio professionale. Tra gli ostacoli principali per i neo-professionisti ci sono i costi da sostenere per avviare lo studio

Sussidiarietà

Si punta a un potenziamento del ruolo sussidiario della professione, incrementando le funzioni ad essa affidate. Tra le proposte: istituzionalizzare le procedure di asseverazione della regolarità contrattuale e contributiva dei rapporti di lavoro; dare maggiore impulso alle commissioni di certificazione contratti; favorire la riqualificazione professionale di disoccupati e cassintegrati

Esami di Stato e titoli abilitanti

Tra le riforme richieste dall'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro ci sono: sul fronte esami di Stato, la proposta di aumentare il numero delle sessioni annuali (da una a due); l'estensione della durata del certificato di compiuta pratica da cinque a sei anni; l'ampliamento da sei a dodici mesi del tirocinio anticipato da svolgersi durante il corso di studi

159329

Superbonus maggiorato

Per i diversi interventi edilizi è possibile cumulare la detrazione del 110% con altre agevolazioni, ma è necessario muoversi con estrema attenzione

Superbonus: dal cumulo degli interventi agevolabili il massimo dei benefici fiscali. È infatti possibile usufruire, in maniera combinata, di più agevolazioni sommando i singoli benefici dei distinti interventi realizzati. Per capitalizzare al massimo i vantaggi fiscali ricavabili dal mix di agevolazioni è però necessario procedere con attenzione e cautela, facendo le opportune distinzioni fra le due possibili ipotesi di cumulo e sovrapposizione di interventi agevolabili. Le situazioni sopra descritte dovranno essere tenute in debito conto già nella fase di studio di fattibilità degli interventi da realizzare, anche ai fini delle necessarie e distinte autorizzazioni amministrative. La possibilità di cumulare due interventi agevolabili sfruttando il potenziale massimo di detraibilità fiscale potrebbe infatti consentire di realizzare, in un sol colpo, due o più operazioni edilizie importanti e altrettanto necessarie per il fabbricato.

Bongi a pag. 7

Su mix di agevolazioni e sovrapposizione si è pronunciata anche l'Agenzia delle entrate

110% & co., cumulo fruttuoso

Più vantaggi sommando i benefici per singoli interventi

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Superbonus: dal cumulo degli interventi agevolabili il massimo dei benefici fiscali. È infatti possibile usufruire, in maniera combinata, di più agevolazioni sommando i singoli benefici dei distinti interventi realizzati. Per capitalizzare al massimo i vantaggi fiscali ricavabili dal mix di agevolazioni è però necessario procedere con attenzione e cautela, facendo le opportune distinzioni fra le due possibili ipotesi di cumulo e sovrapposizione di interventi agevolabili.

Queste due situazioni sono ben delineate, anche in termini di effetti pratici, nella circolare n. 24/E dell'8 agosto scorso e rappresentano situazioni che si verificheranno con molta frequenza nella pratica operativa.

Per cumulo di interventi agevolabili si intende l'ipotesi in cui vengano attuati interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili. È il caso, tanto per fare l'esempio contenuto nel suddetto documento di prassi amministrativa, della messa in opera di interventi ammessi al superbonus (ad esempio, il c.d. cappotto termico) e di interventi edilizi, esclusi dal predetto superbonus, ma rientranti, sempre a titolo di esempio, tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese.

La sovrapposizione degli interventi agevolabili è invece una situazione opposta a quella sopra descritta che si caratterizza invece per lo svolgimento di un intervento trainante ai fini del superbonus che potrebbe, astrattamente, rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di re-

cupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013.

Soltanto nella prima ipotesi, quella di cumulo degli interventi agevolabili, sarà possibile, a patto che vengano rispettate alcune formalità, massimizzare i benefici fiscali usufruendo di entrambe le agevolazioni fiscali (110% + 50%) nei limiti di spesa previsti per ciascuna tipologia di interventi.

Nella seconda ipotesi, quella relativa alla sovrapposizione all'interno dello stesso intervento di lavori astrattamente riconducibili anche ad altre agevolazioni

fiscali, si potrà usufruire soltanto di una delle misure agevolative possibili che, salvo casi eccezionali, sarà quella più allettante

del 110%.

Le situazioni sopra descritte dovranno essere tenute in debito conto già nella fase di studio di fattibilità degli interventi da realizzare, anche ai fini delle necessarie e distinte autorizzazioni amministrative. La possibilità di cumulare due interventi agevolabili sfruttando il potenziale massimo di detraibilità fiscale potrebbe infatti consentire di realizzare, in un sol colpo, due o più operazioni edilizie importanti ed altrettanto necessarie per il fabbricato.

Il cumulo degli interventi agevolabili. Per poter beneficiare del cumulo delle agevolazioni, nel rispetto ovviamente delle singole prescrizioni normative, tetto massimo di spese agevolabili comprese, la già citata circolare n. 24/E richiede che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi realizzati.

Il termine «distinta contabilizzazione» deve essere accolto, a parere di chi scrive, in senso lato. Poiché fra gli attori protagonisti del superbonus ci sono i privati, è ovvio che quando l'Agenzia delle entra-

te fa riferimento al concetto di distinta contabilizzazione si riferisce alla separazione netta delle spese all'interno dei due interventi edilizi distintamente agevolabili.

Così, tornando all'esempio sopra formulato, le spese relative al superbonus dovranno essere tenute distinte e separate da quelle relative all'intervento di ristrutturazione edilizia.

Questo modus operandi consentirà di poter determinare, con esattezza, gli importi di spesa sostenuti per ciascuno degli interventi effettuati, individuando il totale complessivo delle detrazioni spettanti. Dal punto di vista prettamente operativo occorrerà richiedere fatture separate per i distinti interventi ed effettuare distinti pagamenti per ogni documento di spesa.

Allo stesso modo dovranno essere tenute distinte le spese non documentate da fattura, relative a ciascuno degli interventi posti in essere.

Sulla base di questo modus operandi alla fine degli interventi realizzati sarà possibile rendicontare con esattezza le spese sostenute per ciascuno dei lavori effettuati, controllando anche il superamento o meno dei diversi limiti di spesa massima per ciascuno di essi previsto.

Come si può facilmente comprendere si tratta di una operazione semplice soltanto in apparenza.

Dal punto di vista prettamente operativo, le complicazioni potrebbero essere infatti più di una.

Si pensi, tanto per fare qualche esempio concreto, a lavori che danno diritto a due o più diverse detrazioni che sono stati commissionati ad un numero limitato di imprese e di liberi professionisti che dovranno, necessariamente, procedere a una distinta fatturazione per ognuna delle diverse fattispecie di interventi effettuati.

La separazione documentale dei singoli interventi agevolabili resta tuttavia l'unico metodo sicuro per poter operare una corretta distinzione fra le tipologie di spese riferite ad interventi diversi, non essendo stato previsto per il superbo-

nus una specifica descrizione del bonifico di pagamento. Da questo punto di vista infatti la circolare n. 24/E, più volte richiamata, precisa che per le spese relative al superbonus potranno essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Qualora le spese relative al superbonus del 110% fossero oggetto di rilascio di visto di conformità, necessario per la cessione o per lo sconto in fattura, la distinta contabilizzazione delle spese consentirà inoltre, al professionista incaricato, di individuare con certezza gli importi sui quali spetta la nuova detrazione prevista dall'articolo 119 del dl 34/2020.

La sovrapposizione degli interventi agevolabili.

In relazione alla possibile «sovrapposizione» degli interventi la più volte citata circolare n. 24/E precisa che gli interventi trainanti ammessi ai benefici del 110% possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi dell'articolo 14 del dl n. 63/2013, o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63/2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Ovvio che in tale situazione la scelta del beneficiario ricadrà sul superbonus che presenta una appetibilità fiscale nettamente superiore rispetto alle detrazioni a regime previste per le riqualificazioni energetiche o per le ristrutturazioni edilizie.

— © Riproduzione riservata —

Cumulo e sovrapposizione di interventi

Cumulo di interventi agevolabili	Possibile usufruire di ciascuna agevolazione a patto di contabilizzare distintamente le spese sostenute per ciascun intervento
Sovrapposizione di interventi agevolabili	Il contribuente può avvalersi soltanto di una sola delle possibili agevolazioni

Per poter beneficiare del cumulo delle agevolazioni, nel rispetto delle singole prescrizioni normative, la circolare n. 24/E richiede che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi realizzati

Esempio di intervento edilizio cumulato

Spesa totale 80.000€ - detrazione totale 70.000€

Cappotto termico - intervento trainante al 110%	Spesa: 50.000€	Detrazione: 55.000€ (in 5 anni)
Ristrutturazione edilizia - intervento agevolabile al 50%	Spesa: 30.000€	Detrazione: 15.000€ (in 10 anni)

